

MOBILITA'/ART.42 BIS LEGGE MATERNITA' ART.6 CCNIL DEL 2001 RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

GLI ESITI DELL'INCONTRO DEL 27 FEBBRAIO 2007

Si è svolto in data odierna il programmato incontro su mobilità, art. 42 bis D.L.vo 151/2001, art. 6 CCNIL del 16 maggio 2001 e riorganizzazione del Ministero.

Sulla **riorganizzazione del Ministero** l'amministrazione ha consegnato alle oo. ss. una scheda sul "progetto di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge 296/2006 e sul regolamento per il decentramento del Ministero della Giustizia e modifiche al regolamento di organizzazione". Sul punto la CISL, nel censurare il fatto che il documento non è stato trasmesso con congruo anticipo, si è riservata di far conoscere all'amministrazione le proprie determinazioni.

In merito alla modifica dell'accordo sull'applicazione dell'**art. 42 bis della legge sulla maternità** è stata raggiunta l'intesa. Il nuovo accordo riconosce al lavoratore la possibilità di ottenere l'assegnazione temporanea fino a tre anni ove la domanda sia presentata entro il compimento del terzo anno di età del bambino. Nel nuovo accordo, inoltre, è stato soppresso ogni riferimento al parere del capo dell'ufficio.

Per ciò che concerne l'**art. 6 CCNIL 2001** l'Amministrazione ha comunicato alle O.O.SS. un parere reso dall'ARAN, su richiesta della stessa Amministrazione, circa l'applicazione dell'art. 7 bis dell'art. 21 del CCNL 1994/1997. In tale parere l'ARAN ha confermato il suo orientamento stabilendo che la tutela contrattuale delle patologie gravi deve intendersi limitata solo alle assenze relative ai casi di ricovero ospedaliero e di day hospital o comunque utilizzate per l'effettuazione delle terapie salvavita. Sul punto la CISL, **ritiene che la tutela prevista dal citato comma 7 bis debba essere estesa a tutte le assenze comunque collegate alle patologie gravi.**

Sulla **mobilità** i lavori sono stati aggiornati al 12 marzo p.v. ore 15.00.